



Decreto «Sostegni»
Cosa cambia per il contribuente in
materia di accertamento e riscossione

Decreto Sostegni – Novità accertamento e riscossione

CARTELLE ESATTORIALI – AVVISI INPS – VERSAMENTI DA ACCERTAMENTI

- Sono sospesi i termini di versamento delle cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS, fino al **30 aprile 2021**
- Entro il **31 maggio** dovranno essere effettuati TUTTI i pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione (che è iniziato lo scorso **8 marzo 2020**) o dovrà essere richiesta la rateizzazione delle somme.
- Lo stesso dicasi per le rate da dilazione dei ruoli in corso prima del periodo di sospensione: anch'esse andranno versate in un'unica soluzione entro il **31 maggio**.

Decreto Sostegni – Novità accertamento e riscossione

VERSAMENTI DA ROTTAMAZIONE-TER E «SALDO E STRALCIO»

- Tutti i contribuenti in regola con i pagamenti delle rate 2019 potranno beneficiare di un'ulteriore proroga per il pagamento delle rate rinviate in scadenza nel 2020 e 2021, senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Precisamente:
 - ✓ Tutte le rate scadute e non versate nel 2020 potranno essere pagate entro il **31 luglio 2021**;
 - ✓ Le rate scadenti il 28/2/2021, 31/3/2021, 31/5/2021 e 31/7/2021 potranno essere versate entro il **30 novembre 2021**.

Per entrambe le scadenze è prevista la tolleranza di tardività di pagamento di massimo cinque giorni.

Decreto Sostegni – Novità accertamento e riscossione

«STRALCIO» CARTELLE SOTTO I 5MILA EURO

- Per tutti i soggetti che hanno conseguito un reddito imponibile nel periodo di imposta 2019 fino a 30 mila euro è previsto l'annullamento dei debiti relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010, fino a **5 mila euro** (calcolati al 23/03/2021).
- Le modalità e le date dello «Stralcio» saranno disposte con un decreto del MEF ancora da emanarsi, pertanto fino a tale data i carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2010 di importo residuo fino a 5 mila euro sono sospesi.

Decreto Sostegni – Novità accertamento e riscossione

ELIMINAZIONE SANZIONI SU AVVISI BONARI

- Tutte le comunicazioni d'irregolarità derivanti da controllo automatizzato *ex art. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972* (c.d. “avvisi bonari”) - relative al periodo d'imposta 2017 ed elaborate entro il 31.12.2020 e quelle relative al periodo d'imposta 2018 ed elaborate entro il 31.12.2021 - e non ancora ricevute possono essere definite con il solo pagamento delle imposte, interessi e contributi previdenziali e pertanto con l'abbattimento totale delle sanzioni e somme aggiuntive.
- La definizione agevolata interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che hanno subito **una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari del 2019.**

ELIMINAZIONE SANZIONI SU AVVISI BONARI

- La procedura è rimessa all’Agenzia delle Entrate che invierà a mezzo PEC o posta raccomandata A/R, unitamente alle comunicazioni di irregolarità, la **proposta di definizione** con l’indicazione dell’importo ridotto che dovrebbe essere pagato.
- La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, relativi interessi e/o contributi previdenziali, escluse quindi sanzioni e somme aggiuntive. Il pagamento deve avvenire con le medesime regole di dilazione degli avvisi bonari ordinari. La sanatoria non si perfeziona se non si pagano tutti gli importi dovuti alle scadenze stabilite.

Decreto Sostegni – Novità accertamento e riscossione

ULTERIORI PROROGHE

- **Prorogata al 30 aprile 2021** la sospensione della prioritaria compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo.
- **Prorogato di tre mesi** il termine previsto per la conservazione elettronica dei documenti informatici aventi rilevanza fiscale, fra cui le fatture elettroniche, relativi al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019. L'adempimento si considera non sanzionabile, se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine.
- Il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture è fissato al **30 Giugno 2021** (provv. Agenzia delle Entrate n. 56618/2021).